



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca al quale sono attribuite le “*funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*” (articolo 51-bis, comma 1), nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” e, in particolare, l’articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, e in particolare, l’articolo 16, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’articolo 17, comma 95;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e, in particolare l’articolo 39, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante “*Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419*”;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante “*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*”;

VISTO il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, “*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, che ha modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante “*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*”;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante “*Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42)*” e, in particolare, gli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante “*Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari*”;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “*Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse*”;



Al Ministro dell'università e della ricerca

pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università” e in particolare gli articoli 7 e 8 relativi all’accredimento delle sedi e dei corsi di studio;

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021 n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l’accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l’autovalutazione degli stessi, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma *supplement* come integrato dal Decreto Direttoriale 5 marzo 2019, n. 389;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell’Università e della Ricerca;

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di Lavoro nominato con D.M. del 4 novembre 2024, n. 1760;

VISTO il parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

NELLE MORE della definizione delle ulteriori disposizioni ministeriali concernenti in particolare le modalità di iscrizione per gli studenti internazionali ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, valide per l’anno accademico 2025/2026;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione, a partire dall’anno accademico 2025/2026 alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di studio afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2025/2026;

DECRETA:

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. A decorrere dall'a.a. 2025/2026, l'iscrizione degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero, al semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42), di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26 (d'ora innanzi, Classi LM-41, LM-46 e LM-42), è libera.
2. Lo studente si iscrive a uno dei corsi di studio di cui al comma 1 e, contemporaneamente, a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 8, di seguito denominati "corsi affini", ai fini del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.
4. Per l'a.a. 2025/2026, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute. Con successivo decreto del Ministro saranno individuati i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto alle università non statali legalmente riconosciute.

Art. 2

(Accesso al semestre filtro)

1. Ai fini dell'accesso al semestre filtro, lo studente procede all'iscrizione, in prima applicazione entro il mese di luglio, attraverso il sistema informatico e secondo le modalità previsti dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e indica:
 - a) la sede di uno dei corsi di studio, tra quelli afferenti alle Classi LM-41 o LM-46 o LM-42, ove intende frequentare il semestre filtro, e il corso affine, tra quelli individuati dall'articolo 8, ove intende iscriversi;
 - b) almeno dieci sedi ove intende proseguire il corso di studio di cui all'articolo 1, comma 1, la prima delle quali deve coincidere con quella scelta per il semestre filtro, per l'ipotesi di utile collocazione nella graduatoria di merito di cui all'articolo 7;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- c) almeno dieci sedi ove intende proseguire il percorso di studi nel corso di studio affine, per l'ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'articolo 7 per l'ammissione al secondo semestre del corso di studio di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Mediante il sistema informatico di cui al comma 1, il Ministero comunica all'università la sede presso cui lo studente si iscrive per frequentare il semestre filtro e le sedi scelte per il corso affine.
3. L'iscrizione contemporanea al semestre filtro e al corso di studio affine è consentita anche in deroga al divieto di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 930.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di iscriversi a un altro corso di studio afferente a Classi diverse da quelle individuate all'articolo 8, secondo quanto disposto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

Art. 3

(Status dello studente)

1. Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro ai sensi dell'articolo 2, lo studente acquista lo *status* di "studente contemporaneamente iscritto" al corso di studio afferente alla Classe LM-41 o LM-46 o LM-42 prescelto e al corso di studio affine prescelto, tra quelli di cui all'articolo 8, ai soli fini della prosecuzione del percorso di studi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c).
2. L'iscrizione al primo semestre di uno dei corsi di studio affini è gratuita e non comporta per lo studente il rispetto degli obblighi di frequenza eventualmente previsti dai regolamenti di Ateneo.

Art. 4

(Semestre filtro)

1. Le attività formative del semestre filtro, di norma, iniziano il 1° settembre e si concludono entro il 30 novembre.
2. Il semestre filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno:
 - a) Chimica e propedeutica biochimica;
 - b) Fisica;
 - c) Biologia.
3. Con apposito decreto, il Ministro provvede a nominare due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti di cui al comma 2, e l'altra di definire le prove di esame. Entrambe le commissioni sono articolate in sottocommissioni, ciascuna delle quali è composta da professori individuati per gli insegnamenti di propria afferenza. Le commissioni sono composte da professori universitari di ruolo o in quiescenza e rimangono in carica per due anni, rinnovabili una volta. I componenti della commissione incaricata di formulare le domande per le prove d'esame non possono svolgere attività didattica nel semestre filtro e assicurano il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.



Il Ministro dell'università e della ricerca

4. Le università disciplinano, nell'esercizio della propria autonomia, la metodologia didattica per l'erogazione delle attività formative, ai sensi della normativa vigente, e adeguano i piani di studio al fine di erogare gli insegnamenti di cui al comma 2.
5. La frequenza ai corsi di studio è obbligatoria ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. È onere dell'università predisporre un sistema per il controllo della partecipazione degli studenti alle attività didattiche.

Art. 5

(Modalità di svolgimento degli esami)

1. Gli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le università in cui è erogato il semestre filtro, anche in deroga al divieto di sostenere esami nella medesima data previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo.
2. Lo studente ha a disposizione, al termine delle attività formative, due appelli per ciascun insegnamento, a distanza di almeno quindici giorni. Con provvedimento annuale, il Ministero definisce le date degli appelli.
3. Ciascuna prova d'esame consiste nella somministrazione di trentuno (31) domande, di cui quindici (15) a risposta multipla e sedici (16) a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. A decorrere dall'a.a. 2026/2027, il provvedimento di cui al comma 2, secondo periodo, può ridefinire anche la tipologia delle prove d'esame di cui al presente comma.
4. Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascun insegnamento è assegnato un tempo pari a 45 minuti.
5. Le procedure connesse allo svolgimento degli esami di profitto di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato 2.
6. Le università organizzano lo svolgimento degli esami di profitto nel rispetto delle garanzie previste per gli studenti con invalidità e disabilità a norma dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per gli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo quanto previsto dall'Allegato 2.

Art. 6

(Definizione del punteggio, valutazione d'esame e rinuncia)

1. Le prove d'esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7, il punteggio è attribuito come segue:
 - 1 punto per ogni risposta esatta;
 - 0 punti per ogni risposta omessa;
 - meno 0,25 (- 0,25) punti per ogni risposta errata.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Per la valutazione complessiva delle tre prove d'esame di cui al comma 1, sono attribuiti al massimo novantatré (93) punti.
3. Ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).
4. Allo studente è riconosciuta la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta in ciascun esame per poterlo sostenere nuovamente all'appello successivo del medesimo semestre filtro ovvero qualora si iscriva nuovamente ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 7

(Inserimento nella graduatoria di merito nazionale)

1. Solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1.
2. In caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al comma 1, ovvero in caso di rinuncia all'immatricolazione a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, gli studenti possono immatricolarsi al secondo semestre del corso di studio affine, con la garanzia dell'integrale riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro, secondo l'ordine della graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'articolo 8.
3. Gli studenti che non accedono alla graduatoria di merito a causa del mancato superamento di tutti gli esami di profitto del semestre filtro, ovvero in caso di rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti secondo le modalità definite dall'Allegato 2, possono iscriversi ad altro corso di studio, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro è rimesso alla valutazione dell'università ove lo studente si iscrive e può avvenire anche in forma parziale.
5. I criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di assegnazione delle sedi nel corso di studio di cui all'articolo 1, comma 1, o nel corso affine sono stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 8

(Corsi affini)

1. I corsi affini relativi alle Classi delle Lauree Magistrali a ciclo unico LM-41, LM-46 e LM-42 sono tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in Biotecnologie (L-2), alla Classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13), alla Classe delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), alla Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), nonché, i corsi di studio afferenti alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie che presentano un rapporto tra iscritti al primo anno e posti disponibili per il



Il Ministro dell'università e della ricerca

medesimo anno, riferito all'anno accademico precedente, inferiore a 0,9. Tali corsi di studio - in prima applicazione - sono i seguenti:

- a) Assistenza sanitaria afferente alla Classe L/SNT4;
- b) Educazione professionale afferente alla Classe L/SNT2;
- c) Infermieristica afferente alla Classe L/SNT1;
- d) Ortottica ed assistenza oftalmologica afferente alla Classe L/SNT2;
- e) Podologia afferente alla Classe L/SNT2;
- f) Tecniche audiometriche afferente alla Classe L/SNT3;
- g) Tecniche audioprotesiche afferente alla Classe L/SNT3;
- h) Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro afferente alla Classe L/SNT4;
- i) Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare afferente alla Classe L/SNT3;
- j) Tecniche di neurofisiopatologia afferente alla Classe L/SNT3;
- k) Terapia occupazionale afferente alla Classe L/SNT2;
- l) Tecniche ortopediche afferente alla Classe L/SNT3.

Con provvedimento annuale il Ministero aggiorna l'elenco dei predetti corsi delle Classi di Laurea per le Professioni sanitarie, tenendo conto del criterio di cui al primo periodo.

2. Ai corsi di studio afferenti alle Classi individuate dal comma 1 sono ammessi, anche in sovrannumero e di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili, gli studenti che non si collocano in posizione utile all'accesso al corso di cui all'articolo 1, comma 1, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse. È fatta in ogni caso salva la redistribuzione degli studenti presso sedi ulteriori rispetto alle scelte già espresse in fase di iscrizione, tenendo conto, in via prioritaria, della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. L'eventuale assegnazione di sedi ulteriori di cui al periodo precedente è definita sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 5.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, in prima applicazione del presente decreto, sono derogati, in caso di sovrannumero di cui al comma 2, i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della Classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii.

Art. 9

(Nuova iscrizione al semestre filtro)

- 1. Lo studente può iscriversi al semestre filtro per un massimo di tre volte, anche in anni accademici non consecutivi.
- 2. In caso di nuova iscrizione al semestre filtro, agli studenti che hanno già sostenuto gli esami del semestre filtro è riconosciuta la facoltà di non utilizzare gli esami sostenuti nel precedente semestre.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 10

(Studenti già iscritti)

1. Gli studenti iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero ai corsi di studio di cui all'articolo 8, anche presso un'università non statale legalmente riconosciuta, che intendono proseguire gli studi in un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42, a decorrere dall'a.a. 2025/2026 sono tenuti a iscriversi al semestre filtro e a sostenere i relativi esami di profitto. Gli studenti di cui al primo periodo non sono tenuti a frequentare le lezioni purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, presso il corso di studi di provenienza, fino all'armonizzazione dei piani di studio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti che si siano resi disponibili. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione degli avvisi o dei bandi delle università relativi ai posti vacanti.

Art. 11

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono rese disponibili sul sito istituzionale del Ministero e all'interno del portale *Universitaly*.

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. Per l'anno accademico 2025/2026 le università, in relazione ai corsi afferenti alle Classi LM-41, LM-46 e LM-42 sono tenute ad adeguare i piani di studio, al fine di erogare nel semestre filtro gli insegnamenti di cui all'art. 4, comma 2. A partire dall'anno accademico 2026/2027, le università procedono all'adeguamento altresì dei piani di studio dei corsi affini.
2. Gli studenti allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono iscriversi al semestre filtro in una delle sedi universitarie statali e superare gli esami con un punteggio complessivo pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.



Al Ministro dell'università e della ricerca

3. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di domande individuate con decreto del Ministero della difesa con riferimento ai Syllabus di cui all'articolo 4, comma 3, e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Sen. Anna Maria Bernini